

Regolamento per l'uso degli impianti sportivi scolastici comunali in orario extra-scolastico

Capo I **Generalità**

Art. 1

Finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune di Troia, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per l'uso di impianti sportivi scolastici, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sarà finalizzato l'uso degli immobili comunali interessati dal presente Regolamento.

2. Ai sensi del Decreto 31 dicembre 1983 del Ministero dell'Interno la concessione per l'uso continuativo ovvero occasionale degli impianti sportivi scolastici è collocata nelle categorie di servizi pubblici a domanda individuale.

Art. 2

Diritto di informazione

1. Il Comune dispone iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 3

Accesso agli atti

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti e degli elenchi di cui all'art. 10 può essere richiesto da chiunque.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi così come determinati dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II ***Dell'uso degli impianti sportivi scolastici comunali***

Art. 4

Attività sportive

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e dei portatori di handicap.

2. Le istanze presentate per le finalità di cui al presente capo dovranno ottenere la dichiarazione che l'Associazione richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 3 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 5

Destinatari

1. Possono fruire della concessione in uso continuativo degli impianti sportivi scolastici comunali: le Associazioni legalmente costituite ed iscritte all'apposito Albo comunale; le

Associazioni legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni Sportive del CONI; le Associazioni legalmente costituite ed affiliate agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

Art. 6

Procedure per la concessione continuativa ad associazioni senza fini di lucro

1. Le istanze per la concessione in uso degli impianti sportivi scolastici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'uso dell'impianto sportivo scolastico è destinato.

2. A pena di diniego le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato A al presente Regolamento e devono ottenere in allegato la documentazione ivi richiesta.

3. Le istanze di concessione devono essere presentate improrogabilmente entro il 1° settembre di ogni anno qualora abbiano carattere continuativo. Al riguardo farà fede il timbro datario di ingresso del protocollo generale del Comune.

4. La concessione continuativa decorre dal 1° ottobre di ogni anno e si esaurisce il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Le istanze di concessione continuativa non possono comunque riferirsi ad un arco di tempo superiore a quello dell'anno scolastico.

6. Le istanze devono contenere l'esatta indicazione dell'attività sportiva nonché dei giorni e delle ore nei quali si intende svolgerla ed il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto.

7. L'Associazione può produrre una sola domanda per la stessa disciplina sportiva da praticarsi, indicando in ordine la preferenza degli impianti. In caso di accoglimento della richiesta il Comune assegnerà all'Associazione un solo impianto per ogni disciplina.

Art. 7

Procedura di competenza del Consiglio di Istituto

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517 entro il 15 settembre di ogni anno i Consigli di Istituto degli edifici scolastici di proprietà comunale, dopo aver valutato nella propria completa autonomia didattica, le imprescindibili ed oggettive esigenze della scuola per quel che concerne l'uso scolastico degli impianti sportivi di proprietà comunale anche in orario extra scolastico, comunicano al Comune per il periodo 1 ottobre-30 giugno i giorni e gli orari in cui è possibile l'uso extra scolastico degli impianti sportivi scolastici senza alcun minimo pregiudizio per l'attività scolastica.

2. Nel caso in cui il Consiglio di Istituto non provveda a deliberare al riguardo, il Comune intenderà espresso tacito assenso per l'uso degli impianti sportivi scolastici di pertinenza per tutti i giorni e le ore in cui non vi sia attività didattica.

Art. 8

Responsabile del procedimento

1. Le istanze di cui al presente capo sono assegnate per il procedimento istruttorio al responsabile del servizio U.R.P., che provvede ad avviare l'istruttoria secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo, di cui alla legge 241/90.

Art. 9

Procedura di competenza comunale

1. Il responsabile del procedimento provvede entro il 20 settembre di ogni anno a rimettere alla Giunta comunale le istanze istruite in un prospetto compilato distintamente

per ciascun impianto sportivo scolastico e nel quale sono evidenziate le Associazioni richiedenti, le quote previste a carico delle stesse, il tipo di disciplina, i giorni e le ore di utilizzo per ciascuna Associazione.

2. Il responsabile del procedimento rimette contestualmente alla Giunta comunale un secondo prospetto nel quale sono evidenziate le richieste che risultino prive dei requisiti richiesti o che siano comunque in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi del presente Regolamento e delle risultanze dell'istruttoria prende atto del piano e delibera le concessioni.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di Associazioni che, secondo l'istruttoria, sono risultate prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione può richiedere al responsabile del procedimento ulteriori approfondimenti e verifiche.

5. In caso di inadempienza del responsabile del procedimento, il Sindaco provvede ad emettere autorizzazioni provvisorie in pendenza della definizione delle istruttorie.

6. Il responsabile del procedimento, entro il 30 settembre, comunica a tutte le Associazioni che hanno prodotto istanza e ai Presidenti dei Consigli di Istituto la conclusione del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 indicando a seconda del caso, il diniego motivato dell'istanza ovvero l'accoglimento della stessa mediante l'emissione del provvedimento di concessione.

7. L'atto concessorio è predisposto in conformità all'allegato B al presente regolamento.

Art. 10

Casi particolari

1. La Giunta comunale, in presenza di più domande di concessione per un medesimo impianto nello stesso periodo, determina la priorità di scelta in base ai seguenti criteri:

- iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni;
- data di prima affiliazione al CONI o ad altri Enti di promozione di rilevanza nazionale; partecipazione ad attività sportive ufficiali;
- programma di attività svolte;
- programma di attività da svolgere;
- numero degli atleti tesserati;
- data di presentazione dell'istanza.

2. Nel caso di cui al precedente comma è data facoltà al responsabile del procedimento di convocare le Associazioni interessate in una conferenza di servizio per comporre meglio l'orario.

3. In ogni caso è di riservata facoltà della Giunta comunale definire il quadro completo degli orari.

Art. 11

Concessione "una tantum"

1. Le istanze di concessione "una tantum" per manifestazioni di particolare rilievo da parte dei soggetti aventi diritto di cui all'art. 5 del presente Regolamento devono essere prodotte almeno 15 giorni prima della data prevista.

2. Il Sindaco può emettere la concessione "una tantum" per vie brevi, previo pagamento del canone previsto, secondo quanto disposto dalle norme generali di autorizzazione.

3. Il concessionario è vincolato al rispetto degli oneri di cui al capo III del presente Regolamento, per le parti applicabili al caso.

Capo III

Degli oneri del concessionario

Art. 12

Oneri del concessionario

1. L'Associazione concessionaria è responsabile civilmente e patrimonialmente per i danni prodotti ai locali scolastici e ai relativi impianti e attrezzature, nonché per i danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature derivino a persone o a cose.

2. I concessionari sono tenuti ad assicurare i loro atleti contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare dall'esercizio della pratica sportiva.

3. I concessionari devono far sottoporre preventivamente tutti gli atleti a visita medica tesa ad accertarne l'idoneità fisico-sanitaria.

4. E' fatto tassativo divieto ai concessionari di utilizzare, anche parzialmente e temporaneamente, gli impianti concessi per finalità che non siano quelle per le quali è stata richiesta ed accordata la concessione.

5. E' fatto divieto assoluto ai concessionari di installare attrezzature fisse per non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

6. Per l'uso degli impianti sportivi scolastici è dovuto da parte dei concessionari il pagamento delle quote stabilite dalla Giunta comunale.

7. L'Associazione concessionaria assume a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle relative all'uso delle attrezzature.

8. Fanno carico esclusivamente ai concessionari le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste dalla legge.

9. Nel caso che l'impianto o la struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i Pubblici Spettacoli abbia concesso il proprio nulla osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmesso al settore competente del Comune.

Art. 13

Limiti al concessionario

1. Indipendentemente dal rilascio della concessione non è consentito l'ingresso agli impianti agli atleti non accompagnati da un dirigente ovvero allenatore.

2. E' tassativo obbligo degli accompagnatori degli atleti accertare l'identità degli stessi accompagnati, evitando qualsiasi introduzione abusiva.

Art. 14

Vigilanza comunale

1. Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento al Consiglio di Istituto, al Preside o al Provveditore, compete al Comune, in vigenza della concessione, di vigilare:

- sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;
- su rispetto dei limiti della concessione;
- sul rispetto da parte del concessionario delle norme di cui al presente regolamento.

2. L'azione di vigilanza sarà espletata da dipendenti comunali preventivamente autorizzati.

3. L'opera di vigilanza e di controllo espletata dal Comune non implicherà in alcun modo la responsabilità, che comunque ricadrà sui concessionari, sull'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori.

Art. 15

Ritiro forzoso della concessione

1. La concessione può essere revocata prima della scadenza del termine finale indicato nella stessa nell'ipotesi di irregolarità accertata dal personale ispettivo del Comune, di cui al precedente art. 14.

2. Si procede, altresì, alla revoca della concessione qualora il concessionario:

- utilizzi gli impianti a scopo di lucro e, comunque, per uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- non garantisca di fatto la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
- non ottemperi a quanto disposto dai singoli commi degli artt. 12 e 13 del presente Regolamento;
- non effettui il versamento del canone d'uso stabilito.

3. Nei casi indicati nel presente articolo non è dovuto ai concessionari alcun rimborso totale o parziale del canone d'uso eventualmente già versato, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

Art. 16

Revoca della concessione per causa di forza maggiore

1. Il rapporto di concessione si intende risolto di diritto anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto concessorio per il verificarsi anche di uno solo dei seguenti fatti:

- indisponibilità dell'impianto sportivo in dipendenza da cause di forza maggiore od esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti sportivi e qualora per particolari condizioni climatiche l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale in conformità ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

2. In caso di anticipata risoluzione per i motivi di cui al precedente comma nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni anticipati.

3. Competerà per contro al Comune il più ampio diritto di risarcimento dei danni sia diretti che indiretti ogni qualvolta la risoluzione anticipata della concessione sia dovuta a causa imputabile al concessionario.

4. Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti competerà sempre al Comune la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

Capo IV
Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 17

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame di legittimità dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.

2. Il Segretario comunale capo ne dispone, a mezzo del responsabile del servizio U.R.P., la diffusione ai soggetti direttamente ed indirettamente interessati.

allegato A

Istanza per la concessione in uso di impianti sportivi comunali

Al signor Sindaco del Comune
TROIA

Il sottoscritto _____ nato a
_____ residente in _____ via
_____ nella
sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del
_____ con sede in _____ via
_____ ove, ai fini della presente istanza,

elegge il proprio domicilio, fa istanza per ottenere la concessione in uso degli impianti sportivi a sostegno dell'attività che detta associazione effettuerà nel Comune di Troia nell'anno programma dettagliato allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che l'associazione

_____ non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 15 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Allega alla presente i seguenti documenti:

certificato di affiliazione alla federazione _____ aderente al CONI;

copia del programma di attività per l'anno in corso;

numero degli atleti iscritti;

scheda relativa agli impianti richiesti con esatta indicazione dei giorni e delle ore, nonché della data iniziale e finale;

(per gli anni successivi)

certificato di affiliazione alla federazione _____ aderente al CONI;

copia di attività per l'anno in corso;

rendiconto dell'attività sportiva dell'anno precedente, con particolare riferimento alla partecipazione a gare cui l'associazione ha preso parte;

numero degli atleti iscritti;

scheda relativa agli impianti richiesti con esatta indicazione dei giorni e delle ore, nonché della data iniziale e finale;

Troia, li _____

Il Presidente

Allegato B

**Convenzione tra il comune di Troia e le associazioni per l'uso delle palestre
scolastiche
comunali in orario extra-scolastico**

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____ nella
residenza Municipale, tra il Comune di Troia rappresentato da _____
domiciliato e residente per la carica nel Palazzo degli Uffici Comunali, non in proprio ma
nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e l'Associazione _____ di Troia con
sede in Troia, via _____, rappresentata dal Presidente
pro-tempore,
Sig. _____, nato a _____ il
_____, e
domiciliata in _____, via _____,
autorizzato alla firma del presente atto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La concessione ha per oggetto l'uso da parte dell'Associazione _____
di Troia della Palestra della Scuola _____
di Troia nei giorni di _____
dalle ore _____ alle ore _____;

Art. 2

La concessione decorrerà a far data dal _____ e scadrà il giorno 30 giugno
200____

Art. 3

La Società concessionaria potrà usare l'impianto di cui all'art. 1 per lo svolgimento di
attività sportive esclusivamente fuori dall'orario scolastico;

Art. 4

Il Comune conserva la piena ed illimitata disponibilità dell'impianto e potrà disporre per
altre attività o manifestazioni dandone, tuttavia, preventiva comunicazione alla società
concessionaria;

Art. 5

L'Associazione _____ di Troia, per l'uso di detti locali, dovrà
versare un compenso forfetario di € _____ mensili oltre spese di
riscaldamento, se usufruite, da pagarsi anticipatamente e mensilmente presso la Tesoreria
comunale;

Art. 6

La Società concessionaria dovrà provvedere al servizio di custodia, vigilanza e pulizia dei locali concessi;

Art. 7

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti, deterioramenti e altri danni al materiale di proprietà del concessionario e di effetti personali dei soci dell'Associazione custoditi nei locali concessi in uso o negli annessi spogliatoi;

Art. 8

La concessionaria è responsabile, in proprio ed in solido, dei danni che dovessero derivare comunque a terzi o al Comune, in dipendenza della presente concessione, ed a loro carico sarà posto il rimborso per intero degli eventuali danni arrecati, senza riserva ed eccezioni;

Art. 9

Il concessionario provvederà a comunicare direttamente alle Autorità di Pubblica Sicurezza le eventuali manifestazioni pubbliche programmate, a munirsi delle preventive autorizzazioni per l'agibilità dell'impianto, dell'accertamento circa la funzionalità dei servizi igienici e alla pulizia e disinfestazione degli stessi a conclusione di ogni manifestazione,

Art. 10

Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli ai locali in concessione, ogni qual volta lo riterrà opportuno, con apposito personale a ciò preposto;

Art. 11

E' vietato al Concessionario di subconcedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione, nonché di apportare innovazioni o effettuare cambiamenti all'impianto;

Art. 12

Il Concessionario dovrà attestare l'avvenuto esame medico-sportivo dei partecipanti all'attività connessa all'uso della Palestra;

Art. 13

Prima dell'accesso ai locali ed alle attrezzature, un rappresentante del Concessionario ed uno della Scuola, faranno constatare, in apposito verbale, lo stato dei locali e delle attrezzature medesime;

Art. 14

Ogni infrazione al disposto delle condizioni della concessione, che a tal fine si ritengono tutte essenziali, comporterà la risoluzione in tronco del presente atto di concessione e la immediata riconsegna al Comune dell'impianto di cui trattasi, e ciò con un semplice provvedimento amministrativo di revoca del Comune medesimo con la riserva di ogni e più ampio risarcimento di danni;

Art. 15

Il Comune può risolvere la presente convenzione qualora abbia la necessità di disporre dell'immobile o di parte dello stesso, per importanti motivi di pubblico interesse o per mutamento del sistema di gestione;

Art. 16

La presente convenzione non è soggetta a registrazione, salvo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Presidente dell'Associazione